Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **917**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 337, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

NORME GENERALI

Art. 338. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti alle scuole dirette a fini speciali di pertinenza della facoltà di medicina e chirurgia sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. L'importo dei contributi speciali per biblioteche e per ogni scuola destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.

Art. 2.

Gli articoli 347, 356, 368, 380, 388, 399, ultimo comma, e 415, relativi all'importo delle tasse per le seguenti scuole: di tecnici di istituti medico-biologici, di ortottisti, di terapisti della riabilitazione, di massaggiatori e massofisioterapisti, di dietologia e dietetica applicata, di tecnici di radiologia medica, di tecnici di igiene ambientale e del lavoro, sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 407 (ex 354), relativo all'ordinamento degli studi della scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, è sostituito dal seguente:

Art. 407. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

chimica;
biologia generale;
fisica applicata all'igiene;
microbiologia;
nozioni di epidemiologia, demografia e statistica sanitaria;
tecniche di prelevamento ed analisi di campioni di aria, suolo, alimenti (negli ambienti di vita e di lavoro).

2° *Anno*:

chimica analitica (microanalisi);
igiene dell'ambiente fisico e sociale;
nozioni di tecnologia del lavoro industriale ed agricolo;
nozioni di tossicologia;
organizzazione del lavoro;
legislazione ed organizzazione sanitaria.

Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:

1) tecniche di prelievo e/o rilevamento di:

aria;
acqua;
suolo;
liquidi biologici;
alimenti;
agenti fisici;

2) tecniche analitiche di:

aria;
acqua (analisi chimiche e batteriologiche);
suolo;
liquidi biologici;
agenti fisici.

Art. 4.

Dopo l'art. 415, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola per tecnici cosmetologi
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 416. — E' istituita presso l'istituto di clinica dermatologica dell'Università di Pavia una scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia. La scuola per cosmetologi ha lo scopo di impartire agli allievi con unità di indirizzo e metodo scientifico tutte le nozioni teoriche e pratiche per ben esercitare l'attività di cosmetologo.

Art. 417. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per cosmetologi è di due anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi aventi il diploma di scuola media di secondo grado.

Art. 418. — Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale ed attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. In casi particolari è possibile l'ammissione al secondo anno qualora il direttore della scuola ne ravvisi la necessità.

Art. 419. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di trenta.

Art. 420. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica dermatologica dell'Università di Pavia che può nominare direttore dei corsi uno dei docenti della scuola. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, fra i docenti, fra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'Università di Pavia o di altre università, o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 421. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

dermatologia estetica;
chimica cosmetologica;
igiene cosmetologica;
cosmetologia applicata;
nozioni di fisica.

2° *Anno*:

nozioni di patologia dermatologica;
massoterapia cosmetologica;
nozioni di dermatologia correttiva;
nozioni di chirurgia estetica.

Art. 422. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Art. 423. — Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica dermatologica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sotto la guida degli insegnanti della scuola presso la clinica dermatologica di Pavia, nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti ed associazioni specialistiche.

Art. 424. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito il corso, superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste. Non possono essere ammessi al secondo anno gli allievi che non hanno superato gli esami attinenti alle materie del primo anno.

Art. 425. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; dal professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 426. — L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed eventualmente da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza nella scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico cosmetologo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1980
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 114

LEGGE 22 maggio 1980, n. **209.**

Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma ».

Art. 2.

Il decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente articolo 1, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni è demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo articolo 398.

Art. 4.

L'articolo 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — DARIDA — COLOMBO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 22 maggio 1980, n. **210**.

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 270-*bis* e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

1) meccanico navale di prima classe:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;

b) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;

2) meccanico navale di seconda classe per motonavi:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;

b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO — FOSCHI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 maggio 1980, n. **211**.

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo Stato considera le attività dell'Associazione nazionale « Italia Nostra », nel campo della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, di rilevante interesse pubblico e concorre, per il quinquennio 1979-83, al bilancio dell'Associazione stessa con un contributo annuo di lire 300 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BIASINI — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **212.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 267 è inscrito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia presso la facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia

Presso la prima clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Bari si istituisce la scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia, che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della diagnostica precoce delle neoplasie maligne dell'apparato genitale femminile.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico.

La durata del corso degli studi della scuola è di due anni accademici.

L'istituto è provvisto di dieci microscopi: tre di essi corredati di contrasto di fase; due forniti di apparecchiature fotografiche; tre colposcopi di cui uno con apparecchiatura fotografica; coloratore automatico per vetrini, quattro serie complete di vaschette per colorazione; diapositive, proiettore, schemi e materiale vario per didattica.

L'istituto ha un organico di personale non docente costituito da tre tecnici diplomati, tre tecniche ostetriche, un bibliotecario ed un bidello.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di scuola media di secondo grado.

Il numero massimo dei partecipanti è di dodici per anno di corso.

Al primo anno di scuola si accede previo esame di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa scuola. Le domande di iscrizione, su carta legale, dovranno essere presentate dal 1° agosto al 30 ottobre ed essere corredate dai seguenti documenti tutti in regola con il bollo: 1) certificato di nascita in carta legale; 2) diploma di scuola media superiore; 3) due fotografie di cui una autenticata in bollo; 4) titoli eventualmente posseduti dal candidato.

L'esame di ammissione avrà luogo il 15 novembre.

Le materie di insegnamento saranno così ripartite:

1° *Anno*:

cardiologia;
citologia generale;
nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale femminile;
nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile;
nozioni di anatomia ed istologia patologica dello apparato genitale femminile;
nozioni di endocrinologia ginecologica;
nozioni di microscopia;
tecnica citologica;
nozioni di microbiologia applicata alla ginecologia;
fisiocitologia ginecologica;
colpomicroscopia;
colposcopia I.

2° *Anno*:

tecnica istologica;
istopatologia del collo dell'utero;
istopatologia endometriale;
citopatologia ginecologica;
citochimica;
colposcopia II;
medicina sociale ed educazione sanitaria;
isto e citopatologia mammaria;
tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario;
cito-patologia peritoneale;
urocitogramma in ginecologia;
cito-isto e colpofotografia.

Direttore della scuola è un insegnante di una delle materie impartite nella scuola, designato dal direttore della prima clinica ostetrica e ginecologica presso cui è annessa la scuola stessa, previo parere del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti resteranno così destinate:

tassa di immatricolazione	L. 2.000
tassa annuale di iscrizione	» 50.000
soprattassa annuale di esami	» 15.000
tassa di diploma	» 6.000

Il consiglio di amministrazione dell'università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici e di privati.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo alla frequenza. Per essere ammessi al secondo anno di corso debbono aver superato gli esami del primo corso. Per sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami di tutte le materie prescritte e aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice.

Agli allievi che avranno superato gli esami finali verrà rilasciato un diploma di tecnico di citologia.

La commissione per gli esami di profitto è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, presidente, da un professore ufficiale di materie affini e da un libero docente della materia.

La commissione per gli esami di diploma è formata da cinque membri, composta dal direttore della scuola e da quattro altri insegnanti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **213.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, in Gualdo Tadino.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, in frazione Rigali del comune di Gualdo Tadino (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **214.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Immacolata, in Parma.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Immacolata, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **215.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Genova-Pontedecimo, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, con l'autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 1° marzo 1975, integrato con due dichiarazioni datate 5 febbraio e 30 novembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in zona Cesino di Genova-Pontedecimo. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco, sede della anzidetta parrocchia, con il patrimonio costituito dalla donazione disposta dalla chiesa di S. Antonino di Cesino con atto pubblico 19 novembre 1976, n. 12524 di repertorio, a rogito dott. Andrea Castello, notaio in Genova, consistente in un terreno con sovrastante chiesa parrocchiale, casa canonica e scuola materna, descritti nella perizia 19 giugno 1975 del geom. Eugenio Gallone e valutati in L. 192.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **216.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario, in Mascali.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario, in frazione S. Venera Inferiore del comune di Mascali (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1962, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 60, con il quale il sig. Renato Predome è stato nominato, tra gli altri agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 21 settembre 1979, con la quale il sig. Renato Predome ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino a decorrere dal 28 settembre 1979;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Renato Predome dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a decorrere dal 28 settembre 1979.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1980
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 296

(5248)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, della categoria interessata;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volta a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in data 22 febbraio 1980 è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per regolamentare l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, riportato nell'allegato testo.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 225

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO.

Il giorno 22 febbraio 1980 presso il Ministero della sanità

I RAPPRESENTANTI:

del Ministero della sanità
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
del Ministero del tesoro
delle regioni e
dell'ANCI

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLE CATEGORIE INTERESSATE

elencate in calce,

Convengono

I rapporti tra le istituzioni di seguito denominate ente o enti erogatori, tenuti ad erogare prestazioni sanitarie in forma diretta a scopo sia diagnostico-curativo che preventivo e di riabilitazione, e i singoli professionisti e presidi privati per l'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno sono disciplinati dalle seguenti norme:

1) Ai fini dell'inserimento nei rapporti disciplinati dal presente accordo i professionisti e i rappresentanti legali dei presidi già convenzionati alla data odierna con uno qualsiasi degli enti, casse, anche aziendali, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, sono tenuti a inviare alla competente amministrazione regionale apposita comunicazione di conferma tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 48, secondo comma, della legge n. 833/78.

Il rapporto convenzionale preesistente, limitatamente alla branca già convenzionata, è confermato ed esteso a tutti gli enti erogatori con effetto dal 1° gennaio 1980.

Le incompatibilità sono quelle di cui agli accordi FNOOMM-Enti del 14 luglio 1973 e 8 febbraio 1974, fatto salvo quanto in merito previsto dalle convenzioni uniche nazionali successivamente stipulate.

Allo scadere del termine di cui al primo comma l'amministrazione regionale forma l'elenco dei professionisti e dei presidi confermati nel rapporto convenzionale, distinti per branca e per provincia o diverso ambito territoriale definitivo dalla regione, e provvede a darne pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

2) *Trasformazione.* Qualora il professionista convenzionato trasformi, durante la validità del presente accordo, la propria attività da gestione individuale a gestione societaria, alla nuova struttura viene automaticamente trasferito, a domanda e nell'ambito della stessa branca convenzionata, il rapporto precedente, purché il titolare originario rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione.

Il trasferimento automatico della convenzione alla nuova struttura è comunque assicurato nei casi di decesso, di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge.

Al verificarsi di quanto previsto nei due commi precedenti, l'automaticità del trasferimento della convenzione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio professionale nella branca convenzionata.

3) Il ricorso ai professionisti e presidi convenzionati è subordinato al rilascio di autorizzazione preventiva da parte dell'ente erogatore. Qualora l'assolvimento della richiesta di prestazioni non possa essere soddisfatta entro tre giorni dalla struttura pubblica, questa è tenuta a rilasciare l'autorizzazione per l'accesso al convenzionamento esterno.

Ai fini di tutelare il diritto del cittadini alla libera scelta, tale autorizzazione non deve indicare né il professionista né il presidio convenzionato esterno destinatari.

Il professionista o presidio convenzionato dovranno rispettare gli stessi tempi di appuntamento a decorrere dal momento della presentazione della richiesta autorizzata da parte dell'utente.

4) Le parti si riuniscono trimestralmente — la prima volta entro la prima decade di luglio — al fine di accertare se e quali aumenti siano intervenuti nel costo dei materiali utiliz-

zati nelle branche appresso indicate, tenendo presente l'incidenza di tale materiale sulla tariffa, secondo le percentuali specificate a fianco di ciascuna branca:

1) medicina nucleare 60%
2) radiologia 40%
3) patologia clinica e analisi biologiche; odontostomatologia; fisiochinesiterapia e terapia riabilitativa 30%
4) ortopedia 20%

Qualora risulti un aumento medio ponderato di tali costi superiore al 5%, alla quota di tariffa ad essi riferita, saranno apportati con decorrenza trimestrale — la prima volta dal primo luglio 1980 — maggiorazioni percentuali pari alla differenza tra l'aumento accertato ed il costo del materiale preso a base dalla rilevazione.

Per la branca di radiologia la prima rilevazione sarà riferita agli aumenti intervenuti dal primo gennaio 1980.

5) Il professionista e presidio convenzionato invia entro il giorno 15 di ciascun mese all'ente erogatore, indicato dalla regione, la distinta riepilogativa delle singole prestazioni eseguite nel mese precedente, compilata in triplice copia su appositi moduli e corredata dall'autorizzazione.

L'ente erogatore, nell'ambito della normale vigilanza, si riserva di esperire i necessari controlli relativi all'attività convenzionale espletata.

L'ente erogatore provvede al pagamento degli onorari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa.

Il pagamento degli onorari, riferiti a tutte le prestazioni effettuate nel mese, avverrà, ove possibile, in unica soluzione.

6) L'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali successivamente alla data del 22 febbraio 1980 nel rispetto delle linee di programmazione sanitaria, è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale, sulla base di criteri concordati con gli ordini professionali.

7) Sui compensi mensilmente liquidati ai medici specialisti convenzionati gli Enti versano all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo pari al 12%, di cui il 10% è a carico degli Enti e il 2% a carico dei medici.

Dal contributo ENPAM è escluso il costo del materiale così come percentualmente determinato ai sensi del punto 4) che precede.

Relativamente alle prestazioni erogate per conto dell'INAM il contributo ENPAM, nella misura di cui al primo comma, è dovuto a partire dal 1° marzo 1980, ferme restando fino a tale data le norme convenzionali già in vigore presso l'ente nella specifica materia.

8) E' istituita presso il Ministero della sanità una commissione centrale paritetica composta da:

il Ministro della sanità, o suo delegato, che la presiede;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero del lavoro;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
cinque rappresentanti delle regioni firmatarie dell'accordo;
i sei componenti la delegazione dell'ANCI firmataria dell'accordo;
quattordici rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo.

Il segretario è nominato dal Ministero della sanità.

La commissione centrale ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo.

9) Le parti chiariscono che le dizioni « regione », « amministrazione regionale », « giunta regionale », « assessore regionale alla sanità », usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

10) Ai professionisti convenzionati nelle branche di medicina nucleare, di radiologia, di patologia clinica e analisi biologiche è corrisposta una indennità di rischio nella misura del 3% sui compensi liquidati, detratte le percentuali di cui al punto 4).

11) Il presente accordo ha validità triennale e scade il 31 dicembre 1980.

12) Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'INPS e dall'INAIL con la stessa decorrenza.

13) Sul fatturato lordo relativo alle prestazioni di competenza dell'anno 1979 gli enti corrispondono una maggiorazione del 30% (trenta per cento).

Per la branca di radiologia tale maggiorazione è pari al 35% (trentacinque per cento).

A decorrere dal 1° genanio 1980 alle tariffe di cui all'accordo Enti-FNOOMM del 14 luglio 1973, maggiorate del 24% (ventiquattro per cento), è apportato un aumento del 70% (settanta per cento).

Relativamente alle prestazioni erogate per conto dell'INAM le tariffe di cui al terzo comma del presente punto si applicano a decorrere dal 1° marzo 1980, ferme restando fino a tale data le tariffe vigenti presso l'ente sulla base della preesistente convenzione.

14) Alle branche di patologia clinica e di analisi biologiche, purchè i professionisti o le strutture siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, è estesa la possibilità di esecuzione di analisi di laboratorio con metodiche che utilizzano radioisotopi (in vitro), prevista nella branca di medicina nucleare.

Il disposto del comma precedente si applica anche ai professionisti o strutture che abbiano presentato alla data del presente accordo domanda di autorizzazione ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie o di leggi regionali, purchè in possesso dei requisiti tecnici richiesti.

15) Il Governo e le regioni si impegnano a concordare modalità finanziarie che consentano di far luogo al pagamento dei conguagli per l'anno 1979, di cui al punto 13), entro sessanta giorni dalla firma del presente accordo.

16) Le parti si impegnano ad iniziare al più presto le nuove trattative per addivenire, alla scadenza naturale del presente accordo alla stipula del nuovo accordo nazionale 1981-83.

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Sostituzione di due componenti la commissione amministrativa istituita per la concessione di indennizzi a connazionali che hanno perduto beni all'estero per effetto del trattato di pace.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero perduti o soggetti a perdita per effetto del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946, concernente le norme di attuazione della citata legge n. 1050;

Visto il decreto interministeriale del 6 settembre 1969, n. 145285, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 123, con il quale venne disposta l'unificazione e la nuova unica composizione delle commissioni amministrative « Jugoslavia, Grecia ed altri Paesi » e « Albania » previste dalla legge n. 1050/1954;

Visto il decreto interministeriale del 2 gennaio 1969, n. 367757, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1969, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 249, con il quale venne disposta l'unificazione delle due commissioni « Albania, Jugoslavia, Grecia ed altri Paesi » e « Bulgaria e Romania » entrambe previste dalla legge numero 1050/1954;

Visto il decreto interministeriale del 21 luglio 1970, n. 509240, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1970, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 281, con il quale vennero affidate alla commissione unificata di cui sopra le residue attività della commissione « Etiopia »;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, che dispone la concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglo 1970, eleva l'ammontare delle liquidazioni concesse ai sensi della legge n. 1050/1954 in via generale e definitiva con l'applicazione del coefficiente unico di venticinque volte il va-

lore al 1938 e stabilisce che la concessione di tali benefici deve essere regolata dalla sopracitata legge n. 1050/1954, sentito il parere della commissione amministrativa unificata;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1971, n. 265831, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 129, con il quale il prof. Giuseppe Mancino, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, e il dott. Paolo Messina, insegnante distaccato presso la Direzione generale del tesoro, vennero chiamati a far parte della commissione amministrativa anzidetta;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1977, n. 107335, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 251, con il quale, tra le altre, venne disposta eccezionalmente per il periodo 1° giugno 1977-30 maggio 1978 la conferma dell'incarico attribuito al dott. Paolo Messina in conseguenza del suo collocamento a riposo;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1978, n. 314262, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 134, con il quale il prof. Giuseppe Mancino, collocato a riposo, è stato eccezionalmente confermato per la durata di un anno e cioè dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1978 nell'incarico ricoperto in seno alla commissione amministrativa di che trattasi;

Considerato che, in conseguenza, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti della commissione in sostituzione del prof. Giuseppe Mancino e del dottor Paolo Messina;

Decreta:

Il dott. Diego Siclari, provveditore generale dello Stato e il prof. Giuseppe Di Chiara, primo dirigente del Ministero del tesoro, sono chiamati a far parte della commissione amministrativa unificata prevista dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per la liquidazione degli indennizzi dovuti ai connazionali che hanno perduto beni all'estero per effetto del trattato di pace ed altri accordi internazionali, in sostituzione rispettivamente del prof. Giuseppe Mancino e del dott. Paolo Messina, collocati a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1980
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 385

(5423)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti i propri decreti in data 26 luglio 1976 e 5 settembre 1977 relativi alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1978, con il quale il sig. Ottavio Nulli Pero è stato nominato membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Vista la nota n. 0036 del 19 ottobre 1979, con la quale la *Confederazione italiana sindacati lavoratori* ha designato il sig. Gastone Rapallini in sostituzione del sig. Ottavio Nulli Pero;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gastone Rapallini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Ottavio Nulli Pero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5118)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Costituzione in riserva naturale di popolamento animale di terreni di cui all'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel quale è previsto che dal trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali sono esclusi i terreni dati in concessione al Ministero della difesa sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato nonché i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare della azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, nel quale sono stati identificati i beni immobili di proprietà della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali da escludere dal trasferimento alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 68 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che gli allevamenti faunistici ubicati nelle province di Lucca e di Pisa nonché le aree destinate a prove sperimentali, scientifiche e didattiche ubicate nelle province di Arezzo, di Siena e di Grosseto rivestono una notevole importanza anche sul piano naturalistico;

Appurato che le attività faunistiche, sperimentali, scientifiche e didattiche non contrastano con le esigenze di tutela ambientale proprie delle riserve naturali;

Visto il proprio decreto del 13 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Le zone indicate in premessa, ubicate nei comuni di S. Romano Garfagnana, Villa Collemandina, Pieve Fosciana, Castelfranco di Sotto, Lucca, Caprese Michelangelo, Pieve S. Stefano, Radicondoli-Chiusino, Radicondoli, Monticiano, Siena, Massa Marittima, Follonica, Suvereto, Roccastrada, per una superficie totale di Ha 2550 circa, sono costituite in riserva naturale di popolamento animale.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alle riserve naturali per ragioni di studio, per compiti amministrativi, di gestione e di vigilanza, nonché per motivi di coltura agricola ed allevamento.

Art. 3.

Nell'ambito delle riserve le funzioni inerenti all'amministrazione, alla gestione ed alla vigilanza compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro della agricoltura e delle foreste, con decreto in data 13 febbraio 1978, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

(5383)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Costituzione della Palude di Frattarolo in riserva naturale di popolamento animale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo « Palude di Frattarolo », sito in provincia di Foggia, comune di Manfredonia, esteso per Ha 257 circa ed appartenente al patrimonio dello Stato;

Visto il parere favorevole del consorzio per la bonifica della Capitanata usufruttuario del territorio in questione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in specie, di anseriformi, ciconiformi e caradriformi sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat, e che inoltre è di rilevante interesse vegetazionale e botanico;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale la Palude di Frattarolo;

Appurato che la funzione di bacino di espansione del torrente Candelaro di detto biotopo non contrasta con le esigenze di tutela della fauna, della flora e del relativo habitat;

Decreta:

Art. 1.

La Palude di Frattarolo è costituita in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 257 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le attività inerenti alla funzione di bacino di espansione del torrente Candelaro.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 13 febbraio 1978, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Sono fatte salve le eventuali servitù istituite a favore dei fondi inclusi nella riserva naturale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

Riserva Naturale
"PALUDE DI FRATTAROLO"
—.—.: Confine Riserva
MANFREDONIA
S.S. 159 DELLE SALINE
V^a VASCA DEL CERVARO
V^a VASCA
0
5Km
10Km

(5374)
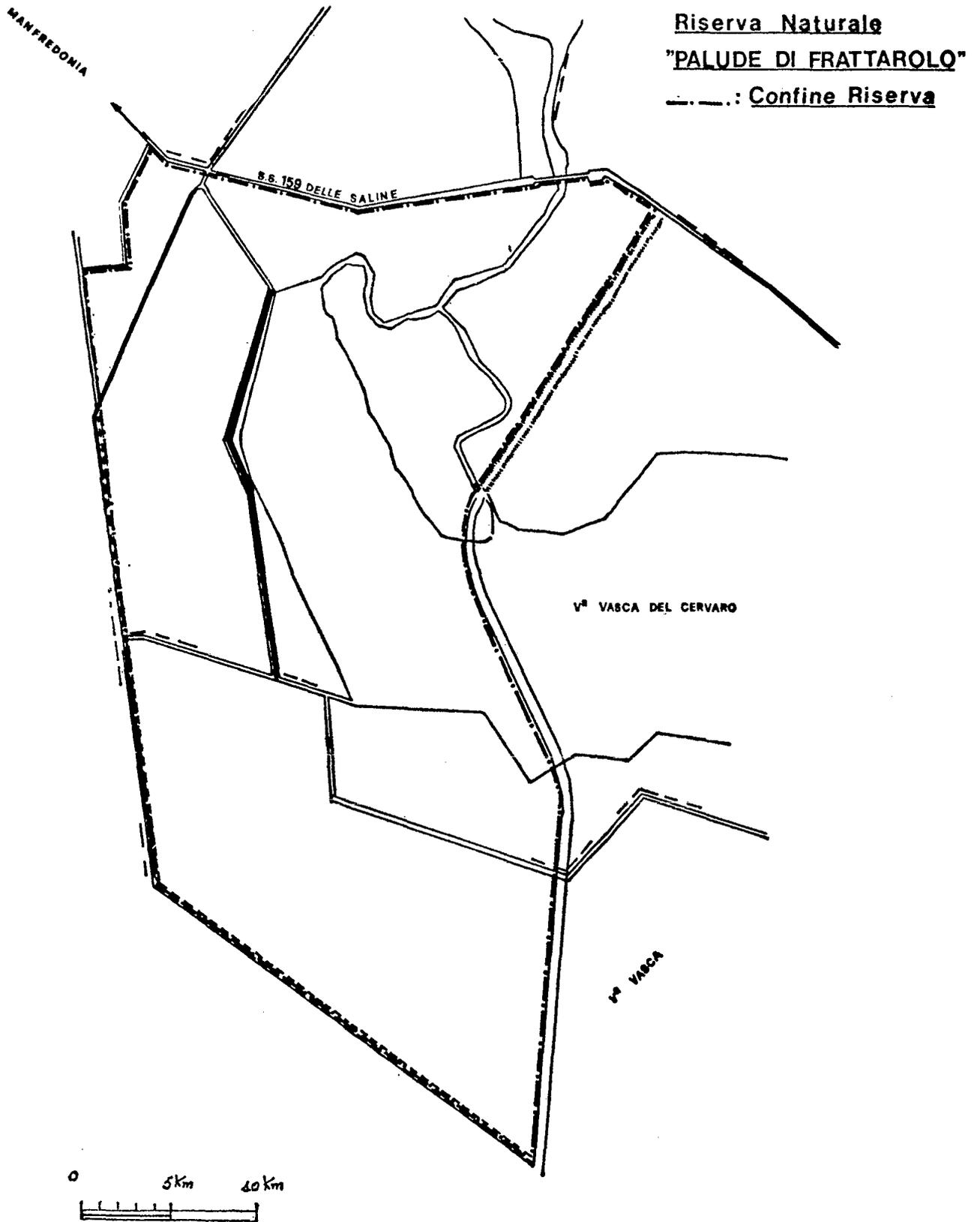
DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Costituzione della Masseria Combattenti in riserva naturale di popolamento animale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica della zona estesa Ha 82 e costituita da terreni sottoposti a colture estensive, ubicati in provincia di Foggia, comune di Trinitapoli, ed iscritti alla particella catastale 5517, foglio di mappa 4 particella 3;

Visto che detti terreni confinano con la riserva naturale della Salina di Margherita di Savoia istituita con decreto ministeriale 10 ottobre 1977 rispetto alla quale costituiscono un ambiente complementare;

Vista la domanda dei coltivatori aventi diritto di detta zona con la quale viene richiesta l'istituzione di una riserva naturale di popolamento animale sui terreni da loro coltivati;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detti terreni presentano caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta e lo svernamento di numerosi uccelli migratori e, in specie, di anseriformi e di caradriformi, sempre più rari anche a causa della riduzione del loro habitat;

Appurato che le attività agricole ivi effettuate non contrastano con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo habitat;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detta zona;

Decreta:

Art. 1.

La zona Masseria Combattenti è costituita in riserva naturale di popolamento animale secondo le descrizioni particellari catastali riportate nelle premesse, per una superficie di Ha 82.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per effettuarvi le pratiche agricole necessarie, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché per motivi di studio.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 13 febbraio 1978, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva naturale sono consentite le normali operazioni di coltura agricola da parte degli aventi diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5412)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici S.p.a., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquichimica italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica italiana, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5411)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Immobiliare Liquigas, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Immobiliare Liquigas, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonché il collegamento della stessa società con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assog-

gettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Immobiliare Liquigas, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Immobiliare Liquigas, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5410)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonché il collegamento della stessa società con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dallo art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, La Nazione.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5409)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica sud, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica sud, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonché il collegamento della stessa società con la Liquichimica italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquichimica sud e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica sud, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquichimica italiana S.p.a., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5406)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento del Centro biochimico nutrizionale - Cebin S.p.a., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Centro biochimico nutrizionale - Cebin, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonché il collegamento della stessa società con la Liquichimica italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Centro biochimico nutrizionale - Cebin e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Centro biochimico nutrizionale - Cebin, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquichimica italiana S.p.a., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5404)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquifarm industriale, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquifarm industriale, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonché il collegamento della stessa società con la Liquichimica italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquifarm industriale e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquifarm industriale, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquichimica italiana S.p.a., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5405)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica del Basento, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica del Basento, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquichimica italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquichimica del Basento e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica del Basento, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquichimica italiana S.p.a., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5408)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica Premix, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 23 maggio 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquichimica Premix, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquichimica italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquichimica Premix e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica italiana S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica Premix, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquichimica italiana S.p.a., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nell'allegato A al provvedimento n. 23/1980 concernente la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1980, alla pag. 4160, in corrispondenza della « Placenta Lucchini », alla ditta produttrice, dove è scritto: « *Farmadyn* », leggasi: « *Lucchini* ».

(5493)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 423 del 12 maggio 1980, relativa ad assegnazione di valuta a residenti per viaggi all'estero a scopo di turismo, affari, studio e cura.

(5367)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 maggio 1980, n. 141/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la donazione di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di igiene, cattedra di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica del suddetto ateneo.

(5348)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 maggio 1980, n. 90/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la donazione di L. 500.000 da destinare al museo zoologico « La Specola » del suddetto ateneo.

(5349)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 maggio 1980, n. 90/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'azienda autonoma del turismo di Firenze la donazione di L. 500.000 da destinare al museo zoologico « La Specola » del suddetto ateneo.

(5350)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono state iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **1859** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2618/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « BBM » MOD. BILLI
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 43
Lunghezza dell'arma: MM. 135
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BRUNI BRUNA AMMINISTRATRICE UNICA DELLA DITTA BRUNI **S.p.A.**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1860** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2618/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA LANCIARAZZI
Denominazione: « BBM » MOD. MARINER
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **7**
Lunghezza delle canne: MM. 65
Lunghezza dell'arma: MM. 122
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: BRUNI BRUNA AMMINISTRATRICE UNICA DELLA DITTA BRUNI **S.p.A.**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1861** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2622/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT 302
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 115
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RONCHI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA GUN TOYS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola semiautomatica lanciarazzi « GUN TOYS » Mod. 212 IGI POLIMARE, cal. mm. 6 Flobert da salve (razzo cal. mm. 15), con canna di mm. 60 e lunghezza totale di mm. 115. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14 marzo 1980.

N. **1862** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2622/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT 303
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 120
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RONCHI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA GUN TOYS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1863 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2622/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT 314 BASCULANTE
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 50
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento:
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RONCHI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA GUN TOYS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1864 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2622/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT 355 VANGUARD
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 30
Lunghezza dell'arma: MM. 140
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RONCHI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA GUN TOYS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1865 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2622/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT 312 BASCULANTE
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 30
Lunghezza dell'arma: MM. 130
Funzionamento:
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RONCHI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA GUN TOYS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1866 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2622/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « GUN TOYS » MOD. GT 343
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 40
Lunghezza dell'arma: MM. 140
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: RONCHI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA GUN TOYS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi « GUN TOYS » Mod. 331 IGI POLIMARE, cal. mm. 6 Flobert da salve (razzo cal. 15 mm.), con canna di mm. 40 e lunghezza totale di mm. 140. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14 marzo 1980.

N. 1867 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2575/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA LANCIARAZZI
Denominazione: « MAM » MOD. BOXER
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 55
Lunghezza dell'arma: MM. 103
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDON GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA AZIENDA MAM ARTICOLI METALLO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Note. — Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola semiautomatica lanciarazzi « MAM » MOD. 310 DOMINO, cal. mm. 6 Flobert da salve (razzo cal. mm. 15), con canna di mm. 55 e lunghezza totale di mm. 103; la pistola semiautomatica lanciarazzi « MAM » MOD. IGI DOMINO, cal. mm. 6 Flobert da salve, con canna di mm. 55 e lunghezza totale di mm. 103, e la pistola semiautomatica lanciarazzi « MAM » MOD. IGI PROTECTOR 310, cal. mm. 6 Flobert da salve, con canna di mm. 55 e lunghezza totale di mm. 103. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14 marzo 1980.

N. 1868 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2575/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA LANCIARAZZI
Denominazione: « MAM » MOD. EXPRESS 7
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDON GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA AZIENDA MAM ARTICOLI METALLO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1869 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2575/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MAM » MOD. IGI DOMINO 308
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 50
Lunghezza dell'arma: MM. 155
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDON GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA AZIENDA MAM ARTICOLI METALLO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola a rotazione lanciarazzi doppia azione « MAM » MOD. 308 DOMINO, cal. mm. 6 Flobert da salve, con canna di mm. 50 e lunghezza totale di mm. 155. Parere espresso dalla C.C.C.C.A. nella seduta del 14 marzo 1980.

N. 1870 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2575/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MAM » MOD. IGI PROTECTOR 308
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 50
Lunghezza dell'arma: MM. 115
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDON GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA AZIENDA MAM ARTICOLI METALLO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1871 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2575/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MAM » MOD. SUPER 777
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 48
Lunghezza dell'arma: MM. 145
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDON GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA AZIENDA MAM ARTICOLI METALLO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 1872 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2575/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MAM » MOD. VOLCANIC 22
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 40
Lunghezza dell'arma: MM. 130
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PEDON GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA AZIENDA MAM ARTICOLI METALLO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1873** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-80 *in data* 3 *maggio* **1980**.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. SHERLOCK HOLMES
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 70
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MARINI CERRI FRACASSI LINDA TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1874** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-80 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. 999
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 62
Lunghezza dell'arma: MM. 150
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MARINI CERRI FRACASSI LINDA TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1875** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-80 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA LANCIARAZZI
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. 1900
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 56
Lunghezza dell'arma: MM. 103
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MARINI CERRI FRACASSI LINDA TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1876** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-80 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE LANCIARAZZI
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. 1917
Calibro: MM. 6 FLOBERT DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 47
Lunghezza dell'arma: MM. 150
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MARINI CERRI FRACASSI LINDA TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **1877** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2583/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* **1980**.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « BERETTA » MOD. 82-B
Calibro: mm. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1878** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 66-357 COMBAT MAGNUM-STAINLESS
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 152'4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA CACCIA PESCA SPORT S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1879** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2512/10.C.N./C-80 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. MONDIAL
Calibro: 22 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **8**
Lunghezza delle canne: MM. 75
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MARINI CERRI FRACASSI LINDA TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **1880** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « I.A.B. » MOD. P/30
Calibro: MM. 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 66
Lunghezza dell'arma: MM. 120
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI I.A.B.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1881** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « I.A.B. » MOD. P/32
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **7**
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI I.A.B.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **1882** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2936/10.C.N./C-80 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « C.M. » MOD. 80
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 250
Lunghezza dell'arma: MM. 580
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MORINI CESARE TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI C.M.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1883 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. BAYERN
Calibro: 12/5,6 × 50 R M
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 1884 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. BAYERN
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 1885 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. BAYERN
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 1886 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. TRIDENT
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5 (2½")
Lunghezza dell'arma: MM. 187
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 1887 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « RENATO GAMBA » MOD. GUARDIAN B-79
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 1888 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA (DA TIRO)
Denominazione: « SIG-HAMMERLI » MOD. P-210-5
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 245
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 1889 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » MOD. EUROPA 66
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C6**

N. 1890 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZASTAVA-RENATO GAMBA » MOD. RGZ-1000 DA BATTUTA
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C6**

N. 1891 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/20.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZASTAVA-RENATO GAMBA » MOD. RGZ-1000 DA BATTUTA
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numeri dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C6**

N. 1892 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZASTAVA-RENATO GAMBA » MOD. RGZ-1000 DA BATTUTA
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C6**

N. 1893 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZASTAVA-RENATO GAMBA » MOD. RGZ-1000 DA BATTUTA
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1894 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ZASTAVA-RENATO GAMBA » MOD. RGZ-1000
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: JUGOSLAVIA
Presentatore: GAMBA RENATO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1895 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2656/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 94 TRAPPER
Calibro: 30-30
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 405
Lunghezza dell'arma: MM. 850
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: AMISANO BRUNO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WINCHESTER S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1896 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2656/10.C.N./C-79 *in data* 3 *maggio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 94 OLIVER F. WINCHESTER
Calibro: 38-55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: AMISANO BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA WINCHESTER S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nel n. 1425 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica SIG. HAMMERLI MOD. P 210-2, CALIBRO MM. 7,65 PARABELLUM, è inserita la seguente nota:

La pistola semiautomatica SIG. HAMMERLI MOD. P 210-2, CALIBRO MM. 7,65 PARABELLUM, può essere corredata di conversione (carrello, canna, serbatoio ed altri meccanismi) per impiegare la cartuccia calibro 22 L.R.

Nel n. 1423 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica SIG. HAMMERLI MOD. P 210-1, CALIBRO MM. 7,65 PARABELLUM, è inserita la seguente nota:

La pistola semiautomatica SIG. HAMMERLI MOD. P 210-1, CALIBRO MM. 7,65 PARABELLUM, può essere corredata di conversione (carrello, canna, serbatoio ed altri meccanismi) per impiegare la cartuccia calibro 22 L.R.

Nel n. 1426 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica SIG. HAMMERLI MOD. P 210-6, CALIBRO MM. 7,65 PARABELLUM, è inserita la seguente nota:

La pistola semiautomatica SIG HAMMERLI MOD. P 210-6, CALIBRO MM. 7,65 PARABELLUM, può essere corredata di conversione (carrello, canna, serbatoio ed altri meccanismi) per impiegare la cartuccia calibro 22 L.R.

(5366)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Marnate, Siziano, Gromo, Lambrugo, Cavernago, Porlezza, Cesano Boscone e Cazzago Brabbia.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 18 marzo 1980, n. 30206: comune di Marnate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1978, n. 155 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 18 marzo 1980, n. 30208: comune di Siziano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 luglio 1978, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 marzo 1979, n. 2);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30437: comune di Gromo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 marzo 1978, n. 248 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 7 ottobre 1978, n. 45);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30438: comune di Lambrugo (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 luglio 1978, n. 69 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 7 marzo 1979, n. 7);

deliberazione 2 aprile 1980, n. 30482: comune di Cavernago (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 dicembre 1977, n. 68 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 maggio 1978, n. 27);

deliberazione 2 aprile 1980, n. 30595: comune di Porlezza (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 giugno 1976, n. 54 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 gennaio 1980, n. 6);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30977: comune di Cesano Boscone (Milano) (nuovo piano adottato in revisione generale di quello vigente con deliberazione consiliare 9 novembre 1977, n. 135 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° dicembre 1978, n. 180);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30978: comune di Cazzago Brabbia (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 novembre 1978, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 marzo 1980, n. 1).

(5258)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Giussano, Nova Milanese e Buccinasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30440: comune di Giussano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 febbraio 1979, n. 13, relativa alle norme tecniche di attuazione);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30447: comune di Nova Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 aprile 1979, n. 175, relativa alla delibera);

deliberazione 2 aprile 1980, n. 30484: comune di Buccinasco (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 aprile 1979, n. 51, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(5259)

REGIONE BASILICATA

Approvazione del piano regolatore generale esecutivo della area di sviluppo industriale della Valle del Basento relativo all'agglomerato di Irsina.

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 gennaio 1979, n. 27, è stato approvato il piano regolatore generale esecutivo dell'area di sviluppo industriale della Valle del Basento relativo all'agglomerato di Irsina (Matera), con efficacia di dieci anni a decorrere dal decreto stesso ai sensi dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(5152)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore della carriera di concetto del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le lingue spagnolo e tedesco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visti i decreti ministeriali n. 00/40248 del 5 dicembre 1978 e n. 00/32464 del 9 giugno 1979, registrati alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979, registro n. 4 Monopoli, fogli numeri 31 e 37, con i quali sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Ammnistrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 374, con la quale è stata data sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Vista la legge 6 dicembre 1979, n. 610, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374;

Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le lingue spagnolo e tedesco.

Il vincitore del predetto concorso sarà destinato esclusivamente presso gli uffici della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, in base alle vigenti disposizioni);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio prevista dal precedente art. 1;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

Il candidato dichiarato vincitore dovrà far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovran-

no produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma nei giorni 29 e 30 settembre 1980, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato - Via della Luce n. 34/A-*bis*, salva la facoltà, per l'amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati a ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n 556.

Art. 13.

Nomina del vincitore e servizio di prova

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato interprete traduttore in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 3.186.000 corrispondente al quinto livello iniziale, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, e successive modificazioni, dell'indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al vincitore del concorso che rivesta la qualità di dipendente civile di ruolo dello Stato e sia in godimento di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Quanto sopra, salvo l'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, della legge 13 agosto 1979, n. 374, della legge 6 dicembre 1979, n. 610 e della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Al vincitore sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede di cui all'art. 1 del bando. Al medesimo, qualora abbia residenza diversa da quella prevista dall'art. 1 del presente bando, sarà rimborsata la spesa sostenuta per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il vincitore che non assumerà, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadrà dalla nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina a interprete traduttore in prova dovrà permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A* e *B* formano parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1980
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 133

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CONCORSO, PER ESAMI, PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI INTERPRETE TRADUTTORE IN PROVA NELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI RISERVATO A CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova.*

Tema di cultura generale in lingua italiana.

2ª *Prova.*

Composizione, su tema proposto dalla commissione esaminatrice, nella o nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

Per lo svolgimento di tale prova, è vietato l'uso dei vocabolari.

COLLOQUIO

Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di saper intendere ed esprimersi correntemente nella o nelle lingue straniere oggetto della seconda prova scritta.

Nozioni di letteratura dei principali paesi in cui sono parlate le lingue o la lingua oggetto della seconda prova scritta.

Elementi di diritto costituzionale, di legislazione sociale.

Legge sul monopolio dei tabacchi (legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni).

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta bollata)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (2) . . . . .
in . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . .)
via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici, riservato agli interpreti delle lingue spagnolo e tedesco, da destinare alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso . . . . di . . . in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (6) . . . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio di cui all'art. 1 del bando di concorso;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, . . .

Firma (9) . . . . .
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso . . . di . . . ., di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5368)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

Con decreto del presidente della Giunta regionale 8 febbraio 1980, n. 19/San.Pv, è stato stralciato dal bando di concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 1979, n. 403/San.Pv, il posto per la condotta medica consorziata tra i comuni di Inverno e Monteleone e Gerenzago.

(5355)

Stralcio di condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° febbraio 1980, n. 17/San.Bg, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1978, n. 64/Bg, le seguenti condotte mediche:

1) Albano S. Alessandro - Pedrengo - Torre de' Roveri (consorziale);
2) Algua - Bracca - Costa Serina (consorziale);
3) Azzano S. Paolo - Grassobbio - Osio al Serio (consorziale);
4) Berbenno - Blello (consorziale);
5) Albino (1ª condotta);
6) Calcinate - Bolgare (consorziale);
7) Carenno - Calolziocorte frazione Sopracornola (consorziale);
8) Cologno al Serio (unica);
9) Lovere - Castro - Pianico (consorziale);
10) Ponte San Pietro (unica);
11) Pradalunga (unica);
12) Santa Brigida - Averara - Cusio (consorziale);
13) Valbondione (unica);
14) Verdello - Verdellino - Levate (consorziale);
15) Vertova - Colzate (consorziale).

(5356)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(1901/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(1902/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente 1° ort. traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente 1° ort. traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1883/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(1884/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(1886/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di primario della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1885/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore addetto al servizio di farmacia interna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore addetto al servizio di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1895/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(1896/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801550)